

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE INERENTE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO NATATORIO (E TENNIS) COMUNALE U. TRABATTONI CON LAVORI ACCESSORI DI RIQUALIFICAZIONE DA REALIZZARSI MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, CON DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEL PROMOTORE, EX ARTT. 179 COMMA 3 E 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.M.I.

#### PROCEDURA SINTEL N. 136776497 - CIG 8699717195

**QUESITO N. 2** 

## **DOMANDE:**

Con riferimento alla gara denominata <> - CODICE CIG n. 8699717195, formuliamo i seguenti quesiti.

INTEGRAZIONE AL QUESITO B) già formulato.

Avuto riguardo al quesito B) già formulato con precedente richiesta di chiarimento (di cui si riporta un estratto: "... si chiede conferma che la prescrizione del possesso del requisito consistente nella certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 riguardi solo il caso di partecipazione di RTI verticale (gestore + costruttore di cui ognuno deve essere dotato di idonea certificazione di qualità riferita, rispettivamente, alla gestione ed alla costruzione) e non il caso di RTI (o di sub-raggruppamento) orizzontale dedicato alla gestione dei servizi ove la idonea certificazione di qualità possa essere posseduta dal solo membro del raggruppamento (o del sotto-raggruppamento) qualificato come mandatario/capogruppo"), ringraziamo per la cortese risposta ricevuta e pubblicata.

Nell'ambito di tale risposta, si precisa: "...è pertanto possibile che i requisiti stessi richiesti al paragrafo 8.2 del citato Disciplinare cadano in capo al mandatario nella misura del 100%, ad esclusione del requisito previsto alla lett. f) dello stesso paragrafo.

Si precisa, infatti, che, comunque, ciascuna impresa raggruppata va qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara.

...

Nel solo caso di ATI verticale ove la mandataria si occupi della gestione e la mandante dei lavori, si conferma che entrambi i componenti dovranno possedere una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alle norme europee serie UNI EN ISO 9001:2015, rilasciato da organismi accreditati inerente rispettivamente la gestione ed i lavori, come rispettivamente richiesto al paragrafo 8.2, lett. f) e paragrafo 8.3, lett. A.3 del Disciplinare".

Essendo stato, quindi, specificato che "solo nel caso di ATI verticale", alla quale partecipi un operatore economico qualificato per la gestione ed un operatore economico qualificato per l'esecuzione dei lavori, entrambi i membri di tale ATI devono possedere la certificazione UNI EN ISO 9001:2015, conformemente alle previsioni di cui ai paragrafi 8.2, lett. f) e 8.3 lett. A.3 del Disciplinare, si chiede conferma del fatto che, invece, nel caso di ATI orizzontale tra imprese che si occupino della gestione ovvero nel caso di ATI mista, ove sussista un subraggruppamento di imprese che si occupino della gestione, la certificazione UNI EN ISO



9001:2015 vada posseduta solo dalla mandataria dell'ATI orizzontale ovvero dalla sola capogruppo del sub-raggruppamento costituito da imprese che si occupino della gestione.

Si chiede conferma di quanto sopra - e, pertanto, del fatto che la clausola del Disciplinare di cui al paragrafo 8.5 ove si prevede "Il requisito di cui alla lettera f) deve essere posseduto da: Ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEI" vada interpretata nel senso di essere riferita solo al caso di partecipazione in ATI verticale – poiché, ove la stessa clausola dovesse essere invece interpretata nel senso di essere riferita anche al caso di ATI orizzontale costituita da soli gestori, sarebbe di fatto inibita la possibilità di partecipazione alla gara di entrambi i membri componenti della compagine del promotore, posto che uno di essi non è dotato di tale certificazione di qualità (e ciò non pare del tutto compatibile con le altre clausole del disciplinare ove si prevede che entrambi i membri della compagine del promotore possano partecipare alla gara con diritto di prelazione).

Pertanto, atteso il noto principio secondo il quale le clausole della lex specialis di gara vanno interpretate attribuendo ad esse il significato che consente il favor partecipationis e non potendosi, evidentemente, escludere la partecipazione di un membro della compagine del promotore, l'interpretazione della clausola di cui al paragrafo 8.5 sopra richiamata non può che essere quella per la quale, in caso di partecipazione di ATI orizzontale (o di un subraggruppamento orizzontale) costituita da imprese che si occupino della gestione, il requisito inerente la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 debba essere posseduto dalla sola impresa capogruppo.

Pare opportuno precisare che una diversa interpretazione della lex specialis non consentirebbe la partecipazione alla gara del membro della compagine del promotore non dotato della certificazione ISO neppure sulla scorta della norma di cui all'art. 183, c. 8, d.Lgs. n. 50/16 (ove si prevede che "Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80") atteso che l'associazione di altri membri all'ATI, in assenza di possibilità di cumulo del requisito, non costituirebbe comunque una soluzione.

Si rileva infine che, confermata la corretta interpretazione di cui sopra della lex specialis di gara, occorre una ulteriore puntualizzazione in relazione al paragrafo 11.1 del Disciplinare ove "Si precisa che l'importo della garanzia provvisoria è già stato ridotto del 50% in quanto uno dei requisiti di partecipazione alla presente procedura di gara è il possesso di una certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciato da organismi accreditati", in quanto tale riduzione non sarebbe consentita ove all'ATI partecipassero, invece, sia membri dotati di certificazione ISO sia membri che non ne siano dotati (salvo, ovviamente, il caso in cui questi ultimi appartengano alla categoria delle micro/piccole/medie imprese, alla luce della disposizione di cui all'art 93, c. 7, secondo periodo, del d.Lgs. n. 50/16).

F) L'art. 11.4 del Disciplinare di Gara prevede che gli offerenti debbano fornire anche l'Impegno di un garante a rilasciare la garanzia prevista dall'art. 183, co. 13, terzo periodo, del Codice (...)".

A tal proposito si chiedono i seguenti chiarimenti:

- se tale impegno debba essere reso attraverso un'autonoma dichiarazione del garante (in tal caso, tuttavia, non risulta sussistere un modello standardizzato impostato ai sensi di Legge) ovvero se possa essere reso attraverso la dichiarazione presente nell'ambito dello Schema tipo 1.1. della garanzia provvisoria di cui al D.M. n. 31/2018;
- se il medesimo impegno debba comunque essere fornito anche dai concorrenti appartenenti alla categoria delle micro/piccole/medie imprese alla luce della previsione di cui all'art. 93, c. 8, del Codice (ove si prevede: "Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese").



G) L'art. 19.1 del Disciplinare di Gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta tecnica e include alcuni criteri "tabellari" oltre a criteri "qualitativi" fermo restando che, al successivo art. 19.2, si specifica che appartengono a tale ultima categoria i criteri C1, C2, C3, D1 e D2). Con riferimento ai criteri qualitativi, pertanto, i Commissari esprimeranno un giudizio sulla base del quale sarà determinato il punteggio assegnato a ciascun concorrente. Tuttavia, non pare siano precisati i criteri motivazionali a cui i Commissari potranno attenersi nell'esprimere il suddetto giudizio cosicché si chiede se sia possibile fornire un chiarimento in proposito.

In attesa di cortese e tempestivo riscontro, al fine di disporre di tutte le informazioni utili alle valutazioni necessarie per la predisposizione di un'offerta, si porgono cordiali saluti.

#### **RISPOSTE:**

## In relazione al quesito B si specifica quanto segue:

Si osserva quanto segue tenendo presente le diversità immanenti che caratterizzano gli istituti del Raggruppamento Temporaneo di Impresa Verticale ovvero Orizzontale. La Stazione Appaltante deve necessariamente prevedere la possibilità di ammettere RTI di tipo verticale nell'ipotesi in cui negli atti di gara sussistano prestazioni principali e secondarie, non potendo il singolo partecipante suddividere di propria iniziativa le prestazioni.

Di contro imprese partecipanti al RTI orizzontale devono essere titolari delle necessarie qualificazioni e competenze, tanto che ciascuna di esse possa essere in grado, per le competenze possedute, di poter partecipare all'esecuzione delle prestazioni oggetto di gara.

Secondo la giurisprudenza ciò che caratterizza il raggruppamento di tipo verticale è la disomogeneità e la differenziazione delle capacità e dei requisiti posseduti dai componenti del raggruppamento medesimo, portatori – nel caso di ATI verticali – di competenze distinte e differenti (che vengono riunite ai fini della qualificazione per una determinata gara); nelle ATI orizzontali le imprese che compongono il raggruppamento sono invece titolari delle medesime competenze e sono in grado di svolgere l'intero servizio ..." (Consiglio di Stato, III, 26.9.2019 n. 6459).

La specifica operata nella risposta al quesito è riferita all'ATI Verticale nel caso di diverse competenze, tale per cui debba sussistere la specifica idoneità per le aziende; per quanto riguarda le ATI Orizzontali i requisiti di partecipazione impongono alle singole imprese, ex se, il possesso dei requisiti al fine di poter concorrere alla gara in oggetto.

Questa Stazione Appaltante è conscia del favor partecipationis tale per cui occorre dare una interpretazione non solo formalistica ma anche sostanziale alle norme. Ciò tuttavia non può ammettersi una diversa visione degli istituti come sopra descritti.

In ogni caso la lex specialis contenuta nel disciplinare di gara apre alla partecipazione di tutti i possibili concorrenti interessati e dà la possibilità agli stessi di poter usufruire di tutti gli istituti previsti del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice) per la dimostrazione dei requisiti richiesti.

In merito alla richiesta puntualizzazione di cui al paragrafo 11.1 del Disciplinare di gara, si specifica che in caso di mancato possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 da parte di un soggetto componente il raggruppamento (seppur ovviato e garantito tramite altre forme previste dal Codice), la garanzia provvisoria richiesta al citato paragrafo 11.1 del disciplinare dovrà essere presentata per l'intero importo pari al 2% del valore complessivo della concessione e precisamente nella misura di € 695.272,48.



Resta salva la riduzione nel caso in cui il concorrente partecipante sia una microimpresa, piccola e media impresa e/o raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese come previsto all'art. 93, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

# In relazione al quesito F si ritiene quanto segue

- 1) E' facoltà dell'operatore economico, in accordo con il soggetto garante, individuare le modalità di presentazione della dichiarazione di impegno richiesta dalla Stazione Appaltante all'art. 11.4 del Disciplinare di Gara "Impegno di un garante a rilasciare la garanzia prevista dall'art. 183, co. 13, terzo periodo, del Codice (...)" (es. autonoma dichiarazione del garante secondo proprio modello).
  - Tale dichiarazione non può, comunque, essere resa con schemi non attinenti alla specifica dichiarazione richiesta (nello specifico relativa all'art. 183, c. 3 terzo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e non quella relativa alla garanzia definitiva di cui all'art. 103 dello stesso decreto).
- 2) La dichiarazione di impegno richiesta nel disciplinare ai sensi dell'art. 183, c. 3 terzo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non ricade nei casi previsti espressamente dall'art. 93, c. 8 del citato decreto, che si riferisce alle garanzie provvisoria e definitiva aventi finalità diverse rispetto a quella in questione in quanto non espressamente richiamato.

### In relazione al quesito G

Per quanto attiene ai criteri motivazionali a cui i Commissari potranno attenersi nell'esprimere il proprio giudizio limitatamente ai sub-criteri "qualitativi" C1, C2, C3, D1 e D2, si prega di prendere visione del paragrafo 17 "Contenuto della Busta "B - Offerta tecnica" del Disciplinare di gara ed in particolare del sotto paragrafo denominato "Documenti oggetto di attribuzione di punteggio" ove vengono specificati per ogni sub-criterio (sia di natura quantitativa che di natura qualitativa) gli elementi di cui la Commissione terrà conto per la valutazione.

Il RUP Angela Danila Scaramuzzino